



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000134-04

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI VARIANTE - AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DELLA CAVA UBICATA IN LOCALITÀ TETTO BIANCO, NEL COMUNE DI CARAGLIO.

PROPONENTE: TOMATIS GIACOMO S.R.L., VIA BERN EZZO N. 82, 12023 - CARAGLIO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 11.05.2021 con prot. n. 30303, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società TOMATIS Giacomo S.r.l., con sede legale in Caraglio, Via Bernezzo n. 82;
- con nota provinciale prot. n. 31161 del 13.05.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 maggio al 28 giugno 2021;
- con nota prot. n. 31159 del 13.05.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *“cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2”;*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 45926 del 21.07.2021 l'**ASL CN1**, ha espresso le seguenti osservazioni:
“si prende atto che le sorgenti ad uso idropotabile sono a distanze sufficienti dal sito estrattivo da non essere interferite dalle attività estrattive e che gli scavi non giungono alla falda acquifera sotterranea e non causeranno pertanto inquinamento né biologico né chimico. Dovranno in tutti i casi essere adottate tutte le misure atte ad evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi. Nella fattispecie si sottolinea che qualsiasi attività di produzione, di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti trattati dalla ditta non dovrà comportare interferenze con la falda idrica profonda e non dovrà ricadere nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.”
 - con nota prot. ric. n. 42778 del 07.07.2021 la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore tecnico regionale di Cuneo** ha espresso il proprio parere secondo cui il

progetto non debba essere sottoposto a Valutazione Impatto Ambientale;

- con nota prot. ric. n. 48026 del 30.07.2021 la **Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere** ha espresso le seguenti considerazioni: "(...) il sito in esame è compreso nella perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018; pertanto, il recupero ambientale dovrà essere coerente con le disposizioni riportate nella "Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque" e le prescrizioni di cui al punto 31 dell'Allegato 1 al Regolamento regionale n. 11/R del 2 ottobre 2017, recante:

"Per le cave ricadenti nelle aree di ricarica delimitate in attuazione dell'articolo 24 del Piano di Tutela delle Acque, indipendentemente dall'appartenenza a uno specifico comparto estrattivo, valgono le seguenti prescrizioni:

a. Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (limi di lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.);

b. possono inoltre essere utilizzate terre e rocce da scavo, purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee sottiacenti;

c. eventuali modifiche, rinnovi o ampliamenti del progetto di recupero che dovessero intervenire nel corso della coltivazione devono comunque essere coerenti con quanto previsto ai precedenti punti a e b."

Ferma restando la necessità di rispettare le suddette disposizioni e non rilevando ulteriori criticità di carattere ambientale, si ritiene, per quanto di competenza, che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale."

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 21 luglio 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

2. dal punto di vista tecnico, il sito di cava in oggetto, articolato in due cantieri (Nord e Sud), è già stato sottoposto a procedimento di V.I.A. provinciale, concluso con Determina Dirigenziale n. 621 del 13/02/2012, che rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto, successivamente prorogato con Determina n. 1400 del 14/08/2019 fino al 31/12/2024.

L'attività estrattiva risulta autorizzata ai sensi della l.r. 23/2016, con Provvedimento Provinciale n. 3564 del 06/08/2019, valido fino al 13/08/2024, rilasciato a seguito di procedura di Verifica di Impatto Ambientale, conclusa con l'esclusione del progetto presentato dalla Valutazione di Impatto Ambientale, mediante Determina Dirigenziale n. 1031 del 28/03/2019.

L'attuale stato di avanzamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale dei cantieri sopra citati appare sinteticamente la seguente:

cantiere Sud: la coltivazione mineraria risulta completata e sono in corso le operazioni di riempimento, con un volume residuo ancora necessario per il ripristino a piano campagna pari a 83.000 m³;

cantiere Nord: ancora da coltivare (area indisturbata).

La modifica proposta coinvolge esclusivamente il cantiere Sud e, in particolare, riguarda l'ampliamento della coltivazione verso Sud, del predetto cantiere, su una superficie di 18.600 mq, per un conseguente scavo previsto di 160.000 mc e una profondità massima di -12 m dal piano campagna. Il progetto propone inoltre, in fase di riempimento a piano campagna dell'area in ampliamento, in continuità alla porzione di cava in corso di ritombamento, l'impiego esclusivo di terre e rocce da scavo CER 170504, secondo quanto già autorizzato con il Provvedimento succitato.

3. Dal punto vista ambientale, in merito al progetto di ampliamento di superficie di un'attività estrattiva già autorizzata si evidenziano i seguenti potenziali impatti ambientali:

- Materiali di ritombamento quali Terre e rocce da scavo (CER 17.05.04)

Il progetto di ampliamento verso il confine sud del sito estrattivo "Tetto Bianco Sud" prevede un recupero con riuso agrario previo ritombamento dello scavo residuale con circa 133.000 m³ di Terre e rocce da scavo (EER 17.05.04).

Al riguardo si evidenzia quanto espresso dalla Legge regionale n. 23/2016 all'art. 30 (Recupero Ambientale) comma 6 CAPO VII - Recupero dei Siti Estrattivi), che recita:

*"6. **L'eventuale riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche dell'area ove si è svolta l'attività estrattiva, è parte dei lavori di recupero ambientale ed è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE). Il riempimento dei vuoti di cava è inoltre consentito con l'utilizzo dei materiali previsti dalle norme statali vigenti e secondo le relative procedure autorizzative.**"*

Inoltre, nel Regolamento regionale di Attuazione della Legge medesima (DPGR n. 11/R del 02 ottobre 2017) emanato a seguito della prescrizione dell'art. 39 della L.R. 23/2016 (Disposizioni Attuative), l'art. 7 comma 1 riporta il seguente testo:

"1. Le prescrizioni e gli obblighi a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni per la coltivazione ed il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo sono riportati, per ciascun comparto estrattivo, nell'allegato I (leggasi lettera i)."

L'allegato I di cui sopra, pone raccomandazioni e prescrizioni di carattere sia specifico che generale (primi 25 punti), ma ai fini del recupero ambientale (punti dal 26 al 31) specifica:

"31. Per le cave ricadenti nelle aree di ricarica delimitate in attuazione dell'art. 24 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), indipendentemente dall'appartenenza a uno specifico comparto estrattivo, valgono le seguenti prestazioni:

- a. *Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di estrazione, è **prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione**, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (limi di lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.);*
- b. *Possono inoltre essere utilizzate **terre e rocce da scavo**, purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee sottostanti"*

Per quanto sopra, considerando che l'art. 24 del PTA (revisione del 2018) "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano" individua nella **Tavola di Piano n. 7** (vedasi stralcio sotto) le aree di protezione su scala regionale, può evincersi che la cava in oggetto è pienamente ricompresa all'interno dell'**Area di ricarica degli acquiferi profondi** utilizzati per il consumo umano, per cui nel recupero ambientale tramite riempimento dei vuoti di cava, si dovrebbero prioritariamente utilizzare i materiali di cui ai punti a) e b) sopra riportati.

Ai fini del recupero per ritombamento da meno uno sino a ca. 12 m dal p.c. con l'impiego di questa tipologia di rifiuti, sarebbe opportuno prevederne una caratterizzazione analitica tale da escludere tassativamente che gli stessi possano contenere sostanze pericolose. In ogni caso l'autorizzazione per il recupero ambientale R10 prevede che sul rifiuto in ingresso sia svolto il test di cessione ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i. e il rispetto dei valori limite (CSC) di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (siti con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale). Inoltre, dovrà essere richiesta autorizzazione al recupero ambientale come R10 nella cava Tetto Bianco Sud con rifiuti codificati EER 17 05 04 e gli stessi non potranno essere miscelati con altri materiali.

Infine le caratteristiche del terreno vegetale estratto e accantonato in fase di escavazione (ca. 40 cm) per successivo ricollocamento essendo rimaneggiato e dunque artificializzato, comporta la perdita della strutturazione originaria e larga parte delle sue funzioni e relativi servizi ecosistemici. Lo stesso attualmente in Classe di Uso I, la migliore, dovrà necessariamente

mantenere la medesima Classe I, diversamente la TOMATIS G. S.r.l. dovrà prevedere una serie di azioni affinché il suolo ritorni nella classe di partenza.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 45926 del 21.07.2021 dell'ASL CN1 e la nota prot. n. 42778 del 07.07.2021 della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche settore tecnico regionale di Cuneo, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) le informazioni contenute nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;
- b) il sito di cava in oggetto, articolato in due cantieri (Nord e Sud), è già stato sottoposto a procedimento di V.I.A. provinciale, concluso con Determina Dirigenziale che rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale prorogato fino al 31/12/2024.
L'attività estrattiva risulta inoltre autorizzata ai sensi della l.r. 23/2016 con Provvedimento valido fino al 13/08/2024, rilasciato a seguito di procedura di Verifica di Impatto Ambientale, conclusa con l'esclusione del progetto presentato dalla Valutazione di Impatto Ambientale.
- c) La modifica proposta coinvolge esclusivamente il cantiere Sud e consiste in un ampliamento di superficie di attività estrattiva già autorizzata. Inoltre l'intervento propone, in fase di riempimento a piano campagna dell'area in ampliamento, in continuità alla porzione di cava in corso di ritombamento, l'impiego esclusivo di terre e rocce da scavo CER 170504, secondo quanto già autorizzato;
- d) in data 21 luglio 2021, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 44920 del 16.07.2021 e dell'apporto-istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 44479 del 15.07.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 11.05.2021 con prot. n. 30303 da parte della società TOMATIS Giacomo S.r.l., con sede legale in Caraglio, Via Bernezzo n. 82, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che il progetto, in fase di riempimento a piano campagna dell'area in ampliamento, in continuità alla porzione di cava in corso di ritombamento, propone l'impiego esclusivo di terre e rocce da scavo CER 170504, secondo quanto già autorizzato e pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.
2. **DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.
 - a. Considerato che le caratteristiche del terreno vegetale estratto e accantonato in fase di escavazione (ca. 40 cm) per successivo ricollocamento subiranno la perdita della strutturazione originaria e larga parte delle funzioni e relativi servizi ecosistemici, attualmente in Classe di Uso I, la ditta proponente dovrà prevedere, in fase di recupero ambientale del sito, una serie di azioni affinché il suolo ritorni nella classe di partenza.
Termine per la verifica di ottemperanza: alla conclusione della fase di recupero ambientale del sito

SEGNALA CHE

1. nel progetto definitivo da presentare ai sensi della L.R. 23/2016 dovranno essere recepite le seguenti integrazioni/prescrizioni:
 - dovranno restare valide ed applicabili le prescrizioni tecniche di cui al Provvedimento V.I.A. n. 621 del 13/02/2012 e al Provvedimento ex l.r. 23/2016 n. 3564 del 06/08/2019;
 - nella progettazione della coltivazione e recupero ambientale, da presentarsi secondo quanto disposto dalla l.r. 23/2016 e dal Regolamento regionale (e relativi allegati) - "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" - Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R, si ottemperi a quanto già prescritto nel precedente giudizio positivo di compatibilità ambientale e nelle conseguenti autorizzazioni minerarie rilasciate;
 - dovranno essere seguiti criteri di progettazione, sia in merito alla coltivazione, che al riempimento e al conseguente recupero ambientale, coerenti alle tecniche fino ad ora applicate, garantendo, in particolare, un'adeguata permeabilità del sito ricostituito, in funzione del riuso agrario previsto;
 - vista la ricomprensione dell'area su cui si prevede l'ampliamento della coltivazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 e considerato inoltre che la durata dell'autorizzazione ex l.r. 23/2016 non può superare il limite di validità dell'autorizzazione paesaggistica, l'istanza di coltivazione e recupero ambientale e la relativa documentazione progettuale allegata che la Ditta dovrà presentare, secondo i disposti della citata normativa, dovrà fare riferimento ad un periodo massimo di 5 anni;
 - dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi. Nella fattispecie si sottolinea che qualsiasi attività di produzione, di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti trattati dalla ditta non dovrà comportare interferenze con la falda idrica profonda e non dovrà ricadere nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
2. Ai fini del recupero per ritombamento da meno uno sino a ca. 12 m dal p.c. con l'impiego di rifiuti di estrazione e/o terre e rocce da scavo, dovrà essere prevista una caratterizzazione analitica tale da escludere tassativamente che gli stessi possano

contenere sostanze pericolose. Si rammenta che, l'autorizzazione per il recupero ambientale R10 prevede che sul rifiuto in ingresso sia svolto il test di cessione ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i. e il rispetto dei valori limite (CSC) di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (siti con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale). Inoltre, dovrà essere richiesta autorizzazione al recupero ambientale come R10 nella cava Tetto Bianco Sud con rifiuti codificati EER 17 05 04 e gli stessi non potranno essere miscelati con altri materiali.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale